



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE – DC
Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.
UFFICIO NORMATIVA, PARERI E CE.RE.MO.CO.

L'AQUILA, lì 21/05/2014

Via Salaria Antica Est, n.27/F
67100 L'AQUILA

Ai Direttori Regionali
SEDE

Ai Dirigenti LL.PP.
SEDE

Ai componenti del CE.RE.MO.CO.

Prot. RA/138916

OGGETTO: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e alle società controllate e partecipate.

E' stata emanata in data 14 febbraio 2014 la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza, in particolare, agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

Essa si propone di fornire l'interpretazione necessaria a chiarire la portata delle norme, in relazione alla natura sostanziale dell'attività svolta, alla sottoposizione al controllo pubblico e all'uso di risorse finanziarie pubbliche, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme e orientata secondo i principi comunitari. Occorre preliminarmente ricordare che il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e delusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012.

La sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione trova compiutezza nelle prescrizioni contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che si vanno così a sostituire — al fine di semplificare gli adempimenti — alla pluralità di obblighi di pubblicazione *pro tempore* vigenti.

I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del 2012 stabilisce che «Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Nell'ambito del disegno di delega, l'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 individua tra i destinatari:

- le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33;
- le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, che tuttavia dovranno provvedere «secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti», nel rispetto del loro status indipendente.

L'art. 11 si riferisce esplicitamente, dunque, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di diritto privato destinatari degli obblighi integrali di trasparenza, alle sole «società partecipate» e alle «società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.». Esso contiene, in definitiva, una nozione sicuramente più ristretta di quella di «enti di diritto privato in controllo pubblico», contenuta nel successivo art. 22 e nell'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi).



GIUNTA REGIONALE

L'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, recante «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato», include nel novero degli «enti di diritto privato in controllo pubblico»:

- gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione;
- le società partecipate;
- gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione;

ponendo a loro carico una serie di obblighi di pubblicità volti a rendere conoscibili, mediante la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, l'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 pone invece a carico di quest'ultime l'obbligo di «promuovere» l'applicazione dei «principi» di trasparenza.

Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo.

Una delle prime questioni interpretative riguarda l'individuazione di alcune tipologie di società esentate dal rispetto dagli obblighi di trasparenza.

Le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, pur non espressamente richiamate dal d.lgs. n. 33 del 2013, non possono ritenersi soggette agli obblighi di trasparenza indicati in esso, per evidenti ragioni di pubblico interesse e di coordinamento con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 (nel quale sono espressamente indicate), al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate (invece indicate dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013).

L'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni in un'accezione che va necessariamente declinata al plurale, **includendovi tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.**

Appare infatti evidente la volontà del legislatore di includere nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro normale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche.

Il cosiddetto pacchetto anticorruzione, in cui rientrano anche le disposizioni sugli obblighi di trasparenza, ha tra i suoi principali obiettivi quello di evitare che possano esservi aree di opacità sui flussi e sulle destinazioni delle risorse pubbliche.

Ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, in linea con la generale impostazione della legislazione anticorruzione, è da ritenere che **tra i soggetti privati obbligati al rispetto della trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano «attività di pubblico interesse».**

Grazie ad una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni normative richiamate è da ritenere che tra gli enti privati in controllo pubblico rientrino le «società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.», che devono essere sottoposte all'integrale applicazione delle regole di trasparenza, mentre alle società partecipate (con partecipazione minoritaria o comunque diversa da quella descritta dall'art. 2359 c.c.), le regole di trasparenza si dovranno applicare «limitatamente», e con le conseguenze che ne derivano, alla «loro attività di pubblico interesse».

Questa interpretazione si rivela del tutto aderente e conforme all'orientamento interpretativo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza amministrativa interna e, soprattutto, di quella comunitaria, secondo la quale nel novero dei soggetti pubblici, comunque tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, va ricompreso «l'ente o il soggetto, il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo o la vigilanza di quest'ultima, un servizio o un'attività di interesse pubblico e che disponga a questo scopo di poteri più ampi di quelli risultanti dalle disposizioni che si applicano nei rapporti tra privati».

Nei casi in cui il controllo venga esercitato da parte di più amministrazioni, la disciplina deve essere interpretata nel senso che si ha comunque controllo pubblico quando il controllo e i poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato sono attribuiti anche a più di una pubblica amministrazione.



GIUNTA REGIONALE

A prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, pertanto, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche le fondazioni e le associazioni private in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, destinati a svolgere la propria attività sul mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo regole e con strumenti di diritto privato (sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, con riferimento agli obblighi posti a carico degli organi di indirizzo e dei titolari di uffici e incarichi amministrativi, sia per quanto concerne lo svolgimento della loro attività, ogniquale volta essa possa rientrare nella nozione di "attività di pubblico interesse").

Poiché l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 (ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012) ha espressamente qualificato le disposizioni del decreto n. 33 in materia di trasparenza come «immediatamente precettive», la circolare, nell'individuare i soggetti di diritto privato tenuti al rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza, consente la diretta applicazione di tale disciplina anche agli enti di diritto privato in controllo delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, salvo che da parte del sistema delle autonomie locali non si ritenga utile individuare, in sede di intesa, ulteriori criteri interpretativi.

Conclusivamente, si può assumere come minimo comune denominatore la nozione di **«soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse»**, ricomprendendovi in essa qualunque soggetto, che, in virtù di un rapporto di controllo (come sopra definito) o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere — e nei limiti di essa — una qualche «attività di pubblico interesse».

Nel primo caso (controllo) si avrà applicazione totale delle regole di trasparenza; nel secondo (partecipazione minoritaria), l'applicazione delle regole di trasparenza sarà limitata alle sole attività di pubblico interesse.

Ambito oggettivo di applicazione: la differenziazione degli obblighi di trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione gravanti sull'ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, riguardano l'organizzazione e l'attività degli enti, per quest'ultima limitatamente a quella svolta nella cura di interessi pubblici e disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, escludendosi dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza l'attività di carattere esclusivamente privatistico.

L'attività di pubblico interesse è quella riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici.

Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse hanno anche l'obbligo di adottare il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e di individuare il Responsabile della trasparenza.

L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente.

L'art. 13 del d.lgs.33/2013 impone la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione complessiva dell'ente:

- organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione, con indicazione delle competenze;
- articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale anche non generale), con indicazione del dirigente responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio;
- illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi, anche mediante illustrazione grafica dell'organigramma;
- elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici, nonché della P.E.C. dedicata cui il cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l'ente.

La norma si applicherà integralmente alle amministrazioni pubbliche intese secondo l'accezione estesa in via di interpretazione sopra riportata e, quindi, anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico.

Risultano pienamente applicabili agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. Tali disposizioni, infatti, assicurano la trasparenza relativamente all'organizzazione dell'ente nel suo complesso, che comprende con tutta evidenza anche i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, ai dirigenti e ai collaboratori esterni.

In particolare, con riferimento all'art. 14, può estendersi in via interpretativa alla presente fattispecie, la definizione adottata dal d.lgs.n. 39/2013 (art. 1, comma 2, lett. f), secondo cui per «componenti di organi di indirizzo politico», si intendono «le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo



GIUNTA REGIONALE

politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.. oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali».

La trasparenza sugli organi interni deve quindi essere riferita a tutti gli organi di «governance» dell'ente (presidente, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione).

Quanto all'individuazione dei componenti degli organi di indirizzo destinatari degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, è da ritenere che essi vadano sicuramente identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione, designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque, il numero dei componenti varia a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte). Per quanto riguarda gli altri componenti, nominati da soggetti diversi dalle amministrazioni di riferimento, è auspicabile, in un'ottica di prevenzione di situazioni di conflitto, che l'art. 14 trovi comunque adeguata applicazione con riferimento alle informazioni riguardanti sia i componenti degli organi di indirizzo sia la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e di collaborazione.

Quanto all'art. 15, sussiste l'obbligo di pubblicazione relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione, trattandosi di ambito riconducibile alla nozione di «organizzazione» dell'ente. Restano fuori dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività dell'ente non rientrante in alcun modo nella cura di interessi pubblici.

Il regime di pubblicità previsto deve considerarsi, in base al disposto dell'art. 15, comma 2, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei compensi.

Inoltre, trova applicazione agli enti privati in controllo pubblico l'art. 1, comma 39, della legge n. 190/2012 richiamato dal comma 5 dell'art. 15 del decreto n. 33) che prevede la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo senza procedure pubbliche di selezione.

Infine, non può dimenticarsi che l'art. 2, comma 11, del recente decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, modificando l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che «gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentali e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

Tale previsione normativa, che amplia gli obblighi di comunicazione dei dati relativi al costo del personale con un raggio particolarmente esteso, fornisce una conferma legislativa all'interpretazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza fornite con la circolare.

Gli obblighi di trasparenza relativi alle partecipazioni in enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

L'art. 22 ha come finalità di rendere trasparenti le scelte dell'amministrazione quanto all'organizzazione delle attività di cura degli interessi pubblici che le sono affidate dalla legge e quanto alla utilizzazione delle risorse pubbliche a disposizione, realizzate attraverso la creazione di altri enti, ovvero la partecipazione agli (o finanziamento degli) stessi.

L'amministrazione interessata deve pubblicare nel proprio sito:

- a) le informazioni relative al complesso degli enti pubblici da essa istituiti, vigilati e finanziati;
- b) le informazioni relative al complesso degli enti di diritto privato che siano in suo controllo, così come individuati ai sensi dell'art. 11;
- c) le informazioni relative al complesso delle partecipazioni non di controllo.

Per ciascuna delle tre categorie di soggetti l'amministrazione deve redigere un elenco e deve fornire per ciascuno



GIUNTA REGIONALE

degli enti una serie di informazioni tipizzate e tra loro differenziate. In particolare, le informazioni sono più dettagliate quanto agli enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) e quanto agli enti privati in controllo pubblico; sono, invece, più sintetiche con riferimento agli enti di diritto privato, nei quali l'amministrazione abbia una partecipazione minoritaria non di controllo.

Per riassumere gli obblighi di pubblicità derivanti dall'art. 22, dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero e i nominativi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La norma detta, quindi, a carico delle pubbliche amministrazioni (in via diretta) una serie di obblighi di pubblicazione e di aggiornamento di dati relativi alle loro partecipazioni a diverso titolo in ulteriori enti. Per la sua natura, deve essere considerata espressione di un principio generale, applicabile anche alle società partecipate dagli enti di diritto privato in controllo pubblico (partecipate di secondo grado), per i quali si applica totalmente la disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione della presente circolare.

La disposizione deve, quindi, essere interpretata nel senso di essere destinata non solo a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di diritto privato totalmente controllati da enti pubblici, come sopra chiarito), che dovranno pubblicare i dati elencati nell'art. 22 relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e *non*) e ai rapporti di vigilanza.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, è auspicabile, in virtù dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, che le società sottoposte al controllo diretto, ex art. 2359 del cod. civ., «promuovano» l'applicazione quanto meno dei «principi» di trasparenza.

Sul punto, è bene precisare che spetta alle amministrazioni di riferimento vigilare, sotto la loro responsabilità, sulle amministrazioni controllate, mediante la predisposizione di atti di indirizzo e di apposite prescrizioni nei contratti di servizio, affinché queste si attivino nei confronti delle società controllate di secondo livello.

Conclusivamente, è da ritenere che sussista un regime differenziato degli obblighi di pubblicità in relazione:

- da un lato, agli enti pubblici e agli enti privati in controllo pubblico;
- dall'altro, agli enti di diritto privato solo partecipati,

dovendosi ritenere che tutti gli obblighi di trasparenza (ed in primo luogo le norme generali degli articoli 13, 14, 15 e 22) non si applicano, in via di principio, alle società e agli altri enti di diritto privato nei quali la pubblica amministrazione abbia una partecipazione minoritaria, fatti salvi i casi in cui esse svolgano attività di pubblico interesse, così come sopra definite, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente a tali attività.

Le società partecipate in via minoritaria non sono, dunque, destinatarie degli obblighi di trasparenza in relazione alle attività di sola rilevanza economica e commerciale, rimanendovi sottoposte quanto alle attività di interesse pubblico.

Obblighi di trasparenza per i procedimenti di autorizzazione o concessione.

Nell'ipotesi in cui l'attività degli enti si sostanzia nel rilascio di autorizzazioni o concessioni, si applicano agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni generali di cui all'art. 1, commi 28-29-30, della legge n. 190/2012, nonché quelle (che in parte le recepiscono) degli articoli 23, 24, comma 2 e 35 del d.lgs.n. 33/2013.

Trovano, inoltre, applicazione, nei limiti della compatibilità con l'attività svolta, tutte le norme del d.lgs.n. 33/2013 che disciplinano obblighi di trasparenza posti con riguardo all'attività amministrativa.

Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

In tema di appalti, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. Restano fermi gli obblighi di pubblicità legale derivanti dal codice dei contratti, mentre al fine di assicurare la pubblicità, di cui al decreto legislativo sulla trasparenza, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;



GIUNTA REGIONALE

- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Sul tema, occorre ricordare che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) è intervenuta con deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, affermando che le amministrazioni interessate si rinvengono nei «soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012» (ossia in un elenco soggettivo non perfettamente coincidente, come si è evidenziato, con quello di cui all'art. 11 del d.lgs. 33/2013).

Trova inoltre applicazione l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 che impone la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui manchi il bando di gara.

Entrambe queste norme si devono ritenere estese anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse che possono essere assimilati, nei termini suesposti, alle pubbliche amministrazioni.

Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sul punto è già intervenuta la delibera CIVIT n. 59/2013 che, muovendo dal dato normativo, ha affermato l'obbligatorietà della pubblicazione di questi dati anche per le società partecipate e controllate.

Detti obblighi sono da ritenere estesi a tutti i soggetti che rientrano nella riportata nozione di ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, rinviando per tutti gli adempimenti alla citata delibera CIVIT, va rilevato che l'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici», degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Devono essere pubblicati, quindi, tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

I compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture sono esclusi da questa sotto-sezione per essere pubblicati: i primi, all'interno delle sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Personale», secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 33/2013; i secondi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, nell'ambito della sotto-sezione «Bandi di gara e contratti».

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione, in cui si da atto delle avvenute modificazioni.

Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Vanno pubblicati i dati concernenti le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. Trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che possono garantire trasparenza nell'ambito di questa area a rischio, come individuata nell'art. 1, comma 16, lett. d), della legge n. 190/2012.

La presente informativa è pubblicata sul sito della Sezione Regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Normativa

Dott.ssa Paola Cicerone

Il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.

Ing. Vittorio Di Biase